

Circolare di aggiornamento

N° 36/2023

18 agosto 2023

- Credito imposta adeguamento registratori di cassa
- Credito di imposta aumenti consumi energia elettrica
- Tax credit sponsorizzazioni sportive



Credito di imposta per l'adeguamento dei registratori telematici: lotteria degli scontrini

L'Agenzia delle Entrate ha approvato il provvedimento direttoriale prot. n. 231943 del 23 giugno 2023 per istituire un credito di imposta per l'adeguamento dei registratori di cassa telematici alla nuova lotteria degli scontrini istantanea 2023.

Infatti, con il provvedimento direttoriale prot. n. 15943 dello scorso gennaio 2023 l'Agenzia delle Entrate ha previsto che **i registratori di cassa debbano essere aggiornati entro il prossimo 2 ottobre 2023** per permettere la generazione del "codice bidimensionale" direttamente con l'emissione dello "scontrino".

Tale codice è un QR Code, che viene poi riportato nel documento commerciale ai fini della partecipazione al nuovo sistema di vincita (Lotteria degli scontrini istantanea).

La novità della lotteria 2023 consiste nella modifica alla periodicità dei premi che dal 2023 non saranno più settimanali, mensili e annuali, ma giornalieri per questo si parla di lotteria istantanea.

Al fine di permettere ai clienti la partecipazione alla lotteria è però necessario un adeguamento software dei registratori, che deve essere infatti predisposto per poter memorizzare e trasmettere i dati della lotteria.

Al fine di agevolare i commercianti tenuti all'adeguamento dei propri registratori l'Agenzia delle Entrate ha istituito, con il nuovo provvedimento, un credito d'imposta del 100% della spesa riconosciuto agli esercenti che adattano i propri registratori alle nuove regole, la somma spetta comunque nel limite di 50,00 euro per ogni registratore.

Il credito potrà essere usato in compensazione sul modello F24, dalla prima liquidazione periodica Iva successiva alla registrazione della fattura per l'adeguamento da pagarsi con mezzi tracciabili.

➔ Il codice tributo da utilizzare sarà il "7032" anno 2023

Il credito va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 e nella dichiarazione degli anni d'imposta successivi, fino al termine dell'utilizzo.

ATTENZIONE: il credito potrà essere usufruito fino all'esaurimento dei fondi stanziati, in caso di incapienza lo scarto del modello F24 è comunicato al soggetto che lo ha trasmesso tramite un'apposita ricevuta che si può consultare attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Il medesimo provvedimento n. 231943/2023 ha altresì approvato la nuova versione 11 delle specifiche tecniche RT di cui, rispetto alla precedente versione, si evidenzia il paragrafo 2.7 delle specifiche, nel quale è inserita una nuova funzionalità dei Registratori Telematici in caso di **interruzione dell'attività superiore ai 12 giorni**.

Al riguardo, è previsto che "Nel caso in cui l'interruzione dell'attività sia superiore ai 12 giorni (ad esempio ferie lunghe, chiusura stagionale, inutilizzo temporaneo, etc.) o se l'esercente non fosse in grado di conoscere la durata del periodo di inattività e di comunicarla a priori, **il Registratore Telematico deve prevedere la possibilità di predisporre l'invio di un evento di tipo "fuori servizio", codice 608**, per comunicare al sistema l'inizio del periodo di inattività. In questo caso il RT tornerà "In servizio" alla prima trasmissione utile."

Credito di imposta per gli aumenti dei consumi di energia elettrica e gas naturale dei primi due trimestri 2023

In considerazione dell'aumento dei prezzi dell'energia e del gas, è stato riconosciuto un credito di imposta proporzionale all'incremento dei consumi di energia elettrica e di gas naturale anche per il I° trimestre 2023 e per il II° trimestre 2023.

Di seguito riepilogo del contributo sotto forma di credito di imposta spettante alle imprese non energivore e non gasivore.

Il beneficio, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, è potenzialmente fruibile anche dalle imprese per le quali non è possibile quantificare l'incremento dei costi sostenuti rispetto a quelli sostenuti nel 2019.

Per le imprese non energivore, titolari di almeno una fornitura con potenza disponibile pari o superiore a 4,5kW è riconosciuto un credito di imposta pari al 35% (I trimestre) ed al 10% (II trimestre) della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica acquistata e utilizzata (al netto di imposte e sussidi) nel primo e nel secondo trimestre 2023.

Il contributo in conto esercizio è riconosciuto a condizione che il prezzo medio per kWh della componente energia del trimestre precedente quello per cui si conteggia il credito, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Categoria	Periodo riferimento	Spettanza del credito di imposta	Calcolo del contributo
Imprese non energivore	I trimestre 2023	Incremento del 30% della componente energetica nel IV trimestre 2022 rispetto al IV trimestre 2019	35% del costo sostenuto nel I trimestre 2023
Imprese non energivore	II trimestre 2023	Incremento del 30% della componente energetica nel I trimestre 2023 rispetto al I trimestre 2019	10% del costo sostenuto nel II trimestre 2023

Per le imprese non gasivore è riconosciuto un credito di imposta pari al 45% (I trimestre) e al 20% (II trimestre) della spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato nel I° e nel II° trimestre 2023, per usi diversi da quelli termoelettrici.

Il contributo in conto esercizio è riconosciuto a condizione che il prezzo di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) del gas naturale del trimestre precedente quello per cui si conteggia abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Categoria	Periodo riferimento	Spettanza del credito di imposta	Calcolo del contributo
Imprese non gasivore	I trimestre 2023	Incremento del 30% del gas consumato nel IV trimestre 2022 rispetto al IV trimestre 2019	45% del costo sostenuto nel I trimestre 2023
Imprese non gasivore	II trimestre 2023	Incremento del 30% del gas consumato nel I trimestre 2023 rispetto al I trimestre 2019	20% del costo sostenuto nel II trimestre 2023

L'utilizzo dei crediti di imposta nel modello F24

I crediti di imposta corrispondenti ai contributi spettanti devono essere utilizzati esclusivamente in compensazione nel modello F24 entro il 31 dicembre 2023 e non possono essere richiesti a rimborso.

In alternativa all'utilizzo in compensazione, i crediti di imposta possono essere ceduti secondo le modalità previste dai provvedimenti n. 116285/2023 e n. 237453/2023 dell'Agenzia delle Entrate.

L'utilizzo non prevede alcuna preventiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate e devono essere utilizzati i seguenti codici tributo per le imprese non energivore e non gasivore:

- codice tributo 7011: credito di imposta energia primo trimestre 2023;
- codice tributo 7013: credito di imposta gas primo trimestre 2023;
- codice tributo 7016: credito di imposta energia secondo trimestre 2023;
- codice tributo 7018: credito di imposta gas secondo trimestre 2023.

Il modello F24 va presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline).

I crediti sono utilizzabili senza la preventiva verifica di rispetto di soglie di utilizzo di crediti fiscali e non sono tassati né ai fini delle imposte sui redditi né ai fini Irap.

Tax credit sponsorizzazioni sportive esteso al terzo trimestre 2023

Con la Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) comma 615 dell'articolo 1 è stato modificato l'articolo 9, comma 1 del D.L. 4/2022, convertito con la L. 25/2022, al fine di prevedere la possibilità di fruire del credito d'imposta a sostegno delle sponsorizzazioni sportive anche per il primo trimestre del 2023 (*in precedenza riconosciuto per gli accordi relativi al primo trimestre del 2022*).

Ora, con il recente articolo 37, D.L. 75/2023 (*"Misure urgenti in materia di credito d'imposta a sostegno dell'associazionismo sportivo"*), si dispone una ulteriore estensione del credito d'imposta anche in relazione alle sponsorizzazioni sportive effettuate nel trimestre luglio-settembre 2023.

Detta estensione interviene, per espressa previsione normativa, anche al fine di contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas, autorizzando a tal fine lo stanziamento di una autorizzazione di spesa per un ulteriore milione di euro.

L'agevolazione in commento risulta concessa nel rispetto e nei limiti previsti dalla disciplina europea in tema di aiuti "de minimis".

Con riguardo ai contenuti dell'agevolazione la disposizione contenuta nel recente D.L. 75/2023 precisa che l'investimento in campagne pubblicitarie - relativamente al trimestre compreso tra il 1° luglio 2023 e il 30 settembre 2023 - deve essere:

- di importo complessivo non inferiore a 10.000,00 euro;
- rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche con ricavi, di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), Tuir, relativi al periodo d'imposta 2022, prodotti in Italia, almeno pari a 150.000,00 euro e fino ad un massimo di 15 milioni di euro.

Le società sportive professionistiche e le società ed associazioni sportive dilettantistiche interessate devono inoltre certificare di svolgere attività sportiva giovanile.

Sodalizi sportivi costituiti nel 2022

Per le società ed associazioni sportive costituite a partire dall'anno 2022, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, deve ritenersi rilevante esclusivamente la soglia dell'investimento complessivo minimo non inferiore a 10.000,00 euro e non anche la soglia relativa ai ricavi delle medesime società ed associazioni.

Relativamente agli altri aspetti dell'agevolazione, contenuti nelle originarie disposizioni introdotte con l'articolo 81, D.L. 104/2020, si precisa che il credito d'imposta in commento:

- è pari al 50% dell'investimento pubblicitario effettuato, nel ricordato importo massimo di 10.000,00 euro;
- è rivolto ad imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali che effettuano spese in campagne pubblicitarie, a favore delle Leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche, ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro Coni operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile;
- non può essere fruito nei confronti di soggetti che hanno optato per il regime forfettario di cui alla L. 398/1991.

Valgono, ai fini operativi, le disposizioni attuative che sono state definite con il D.P.C.M. 30 dicembre 2020.

Infine, per poter godere dell'agevolazione (e cioè l'utilizzo del credito d'imposta in compensazione orizzontale nel modello di pagamento F24) i soggetti interessati dovranno presentare apposita domanda al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, tramite l'apposita piattaforma on line raggiungibile all'indirizzo web <https://www.sport.governo.it/it/contributi-e-patrocini/credito-dimposta-per-sponsorizzazioni-sportive/credito-dimposta-2023/presentazione/>.

Relativamente ai tempi di presentazione delle domane riguardanti i bonus spettanti per il periodo d'imposta 2023 (nello specifico tanto per il I trimestre quanto per il III trimestre) il Dipartimento dello Sport ha rilasciato il seguente Avviso.

Avviso del Dipartimento per lo Sport

Attualmente sono in corso di ultimazione le procedure relative alle sponsorizzazioni 2021, e si prevede che per il mese di maggio/giugno 2023 verranno aperti termini per l'inoltro delle domande relative all'anno 2022 attraverso una piattaforma online. I termini per l'invio delle domande relative al 2023 saranno aperti solo dopo aver concluso la procedura del 2022.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

Studio Mantovani & Associati s.s.

Dr. Sergio Mantovani



MANTOVANI ASSOCIATI